



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

Prot. n. 26786/18

Brescia, 4 luglio 2018

Ai Sigg.ri Sindaci della Provincia
LORO SEDI

Al Sig. Commissario Prefettizio di
BERLINGO

e, p.c., Al Sig. Presidente e ai Sigg.ri Componenti
della Commissione Provinciale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo
LORO SEDI

Oggetto: Linee guida sulla documentazione da trasmettere alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il richiesto parere ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. e del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, le SS.LL. sono titolari della competenza in materia di rilascio della licenza di agibilità per i luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Detta licenza è subordinata alla verifica dei locali da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento di attuazione del citato T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e modificato con D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Ciò premesso, per semplificare il carteggio istruttorio, si allegano le linee guida relative all'elenco aggiornato dei documenti che le SS.LL. dovranno inviare a questa Prefettura in occasione della richiesta di parere nei casi di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza ai sensi delle citate norme.

Per maggiore chiarezza si indicano qui di seguito, a titolo di esempio, le principali attività soggette al parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

sale cinematografiche, teatri, sale da ballo, disco bar, discoteche, night club, musica dal vivo, concerti, bocciodromi, centri sportivi, palestre ove si svolga attività agonistica, campi di calcio, piscine, acqua park, circhi, gare automobilistiche e motoristiche agonistiche, giostre etc.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

Si richiama pertanto la massima attenzione degli Uffici competenti sul contenuto dell'allegato elenco e sull'esatta osservanza delle disposizioni illustrate, allo scopo di ovviare ai frequenti disagi lamentati nel complesso "iter" procedimentale per il conseguimento della relativa autorizzazione.

In particolare, la documentazione da inviare (in sei copie) a questa Prefettura dovrà essere completa e dovrà pervenire **almeno 20 (venti) giorni prima** dello svolgimento della manifestazione, così da poter calendarizzare per tempo sia la riunione, sia il sopralluogo della C.P.V.L.P.S..

Pertanto, qualora la predetta documentazione fosse incompleta e/o pervenisse oltre i termini indicati, l'istanza **non potrà essere presa in esame** e verrà dichiarata inammissibile, salvo comprovati motivi di urgenza.

La documentazione di cui si tratta potrà essere trasmessa:

- a) Tutta in versione cartacea;
- b) Tutta su sei pen drive **più 6 planimetrie, 6 relazioni tecniche e 1 progetto dell'impianto elettrico in forma cartacea.**

Si tramettono, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, la circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro - n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017, nonché la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - n. 11464 del 19 giugno 2017, alle quali le SS.LL. vorranno attenersi nell'autorizzare le manifestazioni di pubblico spettacolo.

La presente circolare (che è consultabile anche sul sito della Prefettura di Brescia, nella sezione "come fare per" - Spettacolo) revoca e sostituisce la precedente n. 1277/cpv del 12 novembre 2004, che trattava lo stesso argomento.

Il Prefetto
Vardè

/Mazzeo



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

LINEE GUIDA SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEI COMUNI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

A cura del gruppo di lavoro costituito da: Dott. Luciano Mazzeo in qualità di coordinatore e sig.ra Giovanna Serrao per l'elaborazione grafica, della Prefettura di Brescia e dai seguenti componenti della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Brescia: Ing. Russo Giovanni e Geom. Giuseppe Patarnello in rappresentanza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; Dott.ssa Luisa Sbarbati, Dott.ssa Rosanna Paneroni e Geom. Vincenzo Bonandi in rappresentanza della Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale di Brescia; Ing. Marco Belardi e Ing. Giovanni Zenucchini in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia; Dott. Ferri Fulgenzio in rappresentanza dell'A.T.S. di Brescia e Dott. Gabriele Guardigli in rappresentanza dell'A.T.S. della Montagna; Dott.ssa Francesca Picierno e Dott. Fortunato Marino in rappresentanza della Questura di Brescia.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL COMPONENTE DELLA C.P.V.L.P.S. IN RAPPRESENTANZA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Documentazione necessaria:

Le relative domande devono contenere le seguenti indicazioni:

A. Esame progetto per parere preventivo di fattibilità. Specificare se si tratta di:

- nuova realizzazione;
- variazione allo stato attuale;
- adeguamento alle norme vigenti;
- integrazione a precedente progetto;
- attuazione di precedenti prescrizioni.

B. Sopralluogo per verifica dell'agibilità.

1. Tipo di attività (con riferimento al Decreto del Ministro dell'Interno 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" - al Decreto 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi")
2. Dati relativi al proprietario (o al responsabile legale dell'attività, se l'immobile è condotto in locazione):
 - nome e cognome;
 - data e luogo di nascita;
 - residenza;
 - recapito telefonico.
3. Nome, cognome e recapito telefonico del progettista.
4. Eventuali riferimenti a precedenti atti della C.P.V.L.P.S.
5. Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda

Documentazione tecnica da allegare:

A. RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA'

La richiesta di parere di fattibilità (o preventivo come più comunemente si usa dire) dal punto di vista della prevenzione incendi deve essere corredata dalla documentazione tecnica (elaborati grafici e relazione) redatti in conformità a quanto prescritto all'art. 3 del D.M. 7 agosto 2012.

Le regole tecniche di riferimento saranno:

1. D.M. 19.08.1996 e s.m.i. – per locali di pubblico spettacolo o trattenimento



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

2. D.M. 18.03.1996 e s.m.i. – per impianti sportivi (al chiuso e all’aperto)
3. D.M. 03.08.2015 e s.m.i. – (ove ne ricorrano i presupposti) sia per locali di pubblico spettacolo e trattenimento che per impianti sportivi

In particolare, gli elaborati progettuali dovranno essere redatti in conformità a quanto contenuto nelle regole tecniche sopra richiamate e dovranno:

- fornire l’elenco della normativa vigente presa a riferimento dalla progettazione;
- fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva che si intende svolgere;
- evidenziare l’ubicazione del locale, con riferimento all’area prescelta; agli insediamenti ed edifici circostanti e/o adiacenti e alle attività che vi si svolgono, se in alcun modo rilevanti; alle separazioni e comunicazioni con tali attività; alla disponibilità e/o realizzazione di accessi adeguati per i mezzi di soccorso; al sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
- descrivere l’articolazione plano-volumetrica dell’edificio ove si svolge l’attività, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l’attività;
- evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, dettati dalle regole tecniche, con particolare riguardo:

1. **per l’isolamento:**

alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartizione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti (tipologia edilizia, spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, loro resistenza al fuoco; ecc...);

2. **per le vie di esodo:**

alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, ecc...) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minor ampiezza;

3. **per le strutture:**

alle caratteristiche costruttive della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali e alla loro resistenza al fuoco; *[dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare, i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente, con allegati i relativi disegni esecutivi];*



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

4. per i materiali di arredo e finitura:

alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

5. per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione:

dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco.

6. per le centrali di produzione calore:

la documentazione di progetto prodotta dovrà dimostrare, a seconda del tipo di combustibile utilizzato per l'alimentazione dell'impianto, il rispetto delle regole tecniche di riferimento e in particolare:

D.M. 12.04.1996 e s.m.i. per impianti alimentati a gas metano o gpl;

D.M. 28.04.2005 e s.m. per impianti alimentati a combustibile liquido.

7. impianti sussidiari per la produzione di energia elettrica

La documentazione di progetto prodotta dovrà dimostrare il rispetto della regola tecnica di riferimento che risulta essere il D.M. 13.07.2011 e s.m.i.

N.B. con riferimento ai precedenti punti 6 e 7, qualora trattasi di impianti esistenti alla data di emanazione della regola tecnica indicata e non soggetti a modifiche, dovrà essere dimostrato il rispetto della regola tecnica vigente all'atto della loro realizzazione e messa in esercizio.

8. impianti e attrezzature di estinzione incendi

La documentazione progettuale dovrà riportare i dati essenziali previsti dal D.M. 20.12.2012 e in particolare dovrà fornire indicazioni sulle caratteristiche geometriche ed idrauliche dell'impianto, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione (in caso di impianti di spegnimento automatico).

Per quanto concerne la fonte di approvvigionamento:

- a) se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio e dichiarata l'affidabilità dell'acquedotto in termini statistici di interruzione dell'erogazione in un anno solare (non più di 60 ore annue di interruzione);
- b) se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in mc., nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica.

Norme UNI da applicare: UNI 10779 per reti idranti; UNI 12845 per impianti di spegnimento automatici, riserve idriche e stazioni di pompaggio.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

9. Impianti di rivelazione e segnalazione automatica:

La documentazione progettuale dovrà riportare i dati essenziali previsti dal D.M. 20.12.2012 e, in particolare, dovrà fornire indicazioni circa la tipologia dell'impianto di rivelazione e posizione della centrale di rivelazione.

Norma UNI da applicare: UNI 9795

B- RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA' (sopralluogo a fine lavori)

Alla richiesta di sopralluogo per la verifica dell'agibilità del locale o impianto sportivo dovranno essere allegati:

§ **Una planimetria** indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con l'indicazione dei materiali di arredo e rivestimento classificati alla reazione al fuoco, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza.

§ **Certificazioni**

- 1- Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti, separanti e di compartimentazione redatte su modello PIN 2.2_2018 CERT. REI
- 2- Certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento redatta su modello PIN 2.3_2018 DICH. PROD.
- 3- Certificazione sugli elementi di chiusura (porte REI, serrande tagliafuoco, sacchetti REI, collari, ecc) redatta su apposito modello PIN 2.3_2018 DICH. PROD.
- 4- Calcolo del carico di incendio e determinazione della classe di incendio dell'edificio;
- 5- Verbale di prova a pressione dei serbatoi;
- 6- Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08, per gli impianti di distribuzione energia elettrica, distribuzione gas e/o liquidi combustibili, impianti di protezione attiva (idranti, sprinkler, rivelazione, ecc.) con allegata visura camerale aggiornata della ditta che ha realizzato l'impianto.

Qualora la dichiarazione di conformità non sia reperibile l'impianto potrà essere certificato da installatore iscritto all'apposito albo delle imprese utilizzando modello PIN 2.4_2018 DICH.IMP ovvero da professionista antincendio utilizzando modello PIN 2.5_2018 CERT.IMP.

- 7- Attestazione da parte del responsabile dell'attività che è stato redatto il DVR, il piano di emergenza e che è stata effettuata adeguata formazione al personale addetto alla lotta antincendio e gestione delle emergenze per un rischio di incendio ELEVATO.

Al fine di uniformare le modalità di presentazione della certificazione da allegare alle segnalazioni certificate di inizio attività o alle pratiche oggetto di CPV nel settore della prevenzione incendi, per il corretto utilizzo della modulistica inerente la resistenza al fuoco sono state fornite indicazioni con la Lettera Circolare prot. n. 1681 del 11.02.2014 "Chiarimenti sull'uso della modulistica di prevenzione incendi in materia di resistenza al fuoco".



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

N.B. i modelli PIN citati ai precedenti punti sono reperibili direttamente sul sito www.vigilfuoco.it alla “sezione prevenzione incendi – modulistica”.

§ Piano di sicurezza e di emergenza

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di emergenza sono quelli indicati nel Titolo XVIII “Gestione della sicurezza” della regola tecnica allegata al D.M. 19 agosto 1996.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE:

Quanto indicato ai precedenti punti, di massima, da punto di vista antincendio, è valido anche per manifestazioni temporanee quali spettacoli all’interno di palasport e stadi, spettacoli in aree all’aperto, luna park, circhi, ecc.

In particolare per quanto concerne Luna park e circhi si richiama l’attenzione affinché le attrazioni siano dotate del CODICE IDENTIFICATIVO ai sensi del D.M. 18.05.2007 e s.m.i.

In assenza di tale codice le attrazioni non potranno essere autorizzate all’esercizio.

Altri riferimenti normativi

Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017.

Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. STAFFCADIP 11464 del 19 giugno 2017 “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”.

Circolare del Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, prot. n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL COMPONENTE DELLA C.P.V.L.P.S. IN
RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA – U.T.R. DI BRESCIA**

PARERE PREVENTIVO PROGETTO

(il livello documentale va rapportato alla tipologia di intervento)

- progetto architettonico costituito come minimo da planimetria generale, piante, sezioni e prospetti in scala 1:100
- Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e di verifica;
- Relazione sui materiali.
- Elaborati grafici, particolari costruttivi.
- Piano di manutenzione della struttura dell'opera.
- Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla progettazione dell'opera e sui rilievi topografici.

0. DOCUMENTAZIONE TECNICA GENERALE

0.1 Relazione tecnica generale redatta in conformità del D.M. 19.8.1996 ovvero D.M. 18.3.1996 per impianti sportivi; (P)

0.2 progetto architettonico costituito come minimo da planimetria generale, piante, sezioni e prospetti in scala 1:100. (P)

**1. TEATRI, CINEMATOGRAFI, LOCALI DA BALLO E
INTRATTENIMENTO**

1.1. STRUTTURA DELL'EDIFICIO:

- 1.1.1. **Per strutture realizzate precedentemente al 05/11/1971:** certificato di idoneità statica della struttura a firma di tecnico abilitato, facendo attenzione che risultino certificati tutti gli elementi costituenti la struttura (solai, copertura, tribune, gradinate,



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

scale, parapetti, etc.) per un carico di esercizio relativo all'attività in oggetto conforme alla normativa vigente (D.M. 14/01/2008 - Norme Tecniche Costruzioni 2008, punto 3.1.4, tab. 3.I.II) (P)

- 1.1.2. **Strutture per le quali non è possibile reperire gli atti di deposito strutturale e/o collaudo:** come documentazione indicata al punto 1.1.1 (P)
- 1.1.3. **Per strutture realizzate successivamente al 05/11/1971:** Certificato di collaudo statico della struttura a firma di tecnico abilitato, facendo attenzione che risultino collaudati tutti gli elementi costituenti la struttura (solai, copertura, tribune, gradinate, scale, parapetti, etc.) per un carico di esercizio relativo all'attività in oggetto conforme alla normativa vigente (D.M. 14/01/2008 - Norme Tecniche Costruzioni 2008, punto 3.1.4, tab. 3.I.II). (P)
- 1.1.4. **Elementi strutturali esistenti ma non risultanti dal collaudo:** certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato. (P)
- 1.1.5. **Interventi ricadenti in zona sismica "2":** Esito della verifica della Commissione di verifica sull'osservanza delle norme sismiche oppure autorizzazione sismica (per interventi il cui deposito delle strutture è posteriore al 10/4/2016). (P)
- 1.1.6. **Locale di pubblico spettacolo ricavato dall'adeguamento di un fabbricato costruito per una destinazione d'uso diversa** (prefabbricato per uso generico, commerciale, ecc.): certificato di idoneità statica che certifichi l'idoneità della struttura per i sovraccarichi derivanti dall'adeguamento a locale di pubblico spettacolo (P)
- 1.1.7. **struttura con modifiche apportate successivamente al collaudo:** certificato di idoneità statica aggiornato o una dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante la conferma delle risultanze del collaudo (P).

1.2. ELEMENTI SPECIFICI:

- 1.2.1. **Palco:** certificato di collaudo o certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato per sovraccarichi previsti dalle norme in vigore; (P)
- 1.2.2. **Controsoffittature, pannelli di rivestimento delle pareti, impianti tecnologici sospesi:** documentazione a firma di tecnico abilitato attestante la sicurezza dei carichi sospesi conforme a quanto stabilito dalla circolare Ministero dell'Interno n. 1689 del 01/4/2011 e pertanto riportante anche gli schemi di sospensione/appendimento e l'idoneità statica dei carichi sospesi effettivamente in opera e attestazione di cui al punto 4 della circolare sopraccitata; (P/S)
- 1.2.3. **Vetrate con possibile contatto con il pubblico:**



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

- 1.2.3.1. certificato di omologazione delle vetrate di sicurezza, con indicazione della norma UNI di riferimento. (P)
- 1.2.3.2. dichiarazione a firma di tecnico abilitato di corretta posa in opera in conformità alla norma UNI EN 12488/2016. (P)
- 1.2.4. **Parapetti:** Verifica della resistenza alla spinta orizzontale a firma di tecnico abilitato conforme a quanto disposto dal D.M. 14/01/2008. (tab. 3.I.II e punto 3.1.4.1); (P)
- 1.2.5. **Apparecchiature audio-video-illuminanti sospese, attrezzature sceniche:** documentazione a firma di tecnico abilitato attestante la sicurezza dei carichi sospesi conforme a quanto stabilito dalla circolare Ministero dell'Interno n. 1689 del 01/4/2011 e pertanto riportante anche gli schemi di sospensione/appendimento e l'idoneità statica dei carichi sospesi effettivamente in opera, e attestazione di cui al punto 4 della circolare sopraccitata;. (P/S)
- 1.2.6. **Scale di sicurezza** (se non già incluse nel collaudo della struttura): Certificato di collaudo a firma di tecnico abilitato o certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato. La documentazione deve essere comprensiva della verifica alla spinta dei parapetti (vedere punto 1.2.4) (P)
- 1.2.7. **Elementi di arredo** con possibile rischio di caduta: dichiarazione a firma di tecnico abilitato di corretta installazione. (P/S)
- 1.2.8. **Presenza di solaio adibito a parcheggio** sovrastante il locale: presenza nel certificato di collaudo o nel certificato di idoneità statica della adeguatezza del solaio ai sovraccarichi derivanti dall'utilizzo a parcheggio oppure relativa dichiarazione a firma di tecnico abilitato. (P)

2. IMPIANTI SPORTIVI

2.1. STRUTTURA DELL'EDIFICIO: VEDERE PUNTO 1.1. DELLA SEZIONE 1. TEATRI, CINEMATOGRAFI, LOCALI DA BALLO E INTRATTENIMENTO

2.2. ELEMENTI SPECIFICI:

2.2.1. Tribune provvisorie:

- 2.2.1.1. Verifica dei requisiti delle tribune provvisorie conformemente alle norme UNI 9217, 9217-3, 9931 e 9939. (P)
- 2.2.1.2. Relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato; (P)



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia

*Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale*

- 2.2.1.3. Certificato di collaudo a firma di tecnico abilitato e con validità annuale con indicazione della norma UNI di riferimento; (P)
- 2.2.1.4. Dichiarazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato. (P/S)
- 2.2.2. **Parapetti tribune provvisorie:**
 - 2.2.2.1. Verifica dei requisiti dei parapetti, conformemente al punto 3.1.3.9 della norma UNI 9217 e al punto 3.6 della norma UNI 10121/2. (P)
 - 2.2.2.2. Verifica della resistenza alla spinta orizzontale: risultante dal certificato di collaudo o dal certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato della struttura principale o da una specifica verifica alla spinta a firma di tecnico abilitato conformemente a quanto disposto al punto 3.1.3.9 della norma UNI 9217 e dal D.M. 14/01/2008 (tab. 3.I.II e punto 3.1.4.1) (Validità annuale). (P)
- 2.2.3. **Separatori:** Verifica della resistenza alla spinta orizzontale risultante dal certificato di collaudo o dal certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato della struttura principale o da una specifica verifica alla spinta a firma di tecnico abilitato conformemente a quanto disposto al punto 3.6 della norma UNI 10121/2 e dal D.M. 14/01/2008 (tab. 3.I.II e punto 3.1.4.1) (Validità decennale). (P)
- 2.2.4. **Torri faro:** certificato di collaudo o dichiarazione di idoneità statica a firma di tecnico abilitato ed in corso di validità. (Validità decennale) (P)
- 2.2.5. **Porte da calcio:** dichiarazione a firma di tecnico abilitato di conformità dell'attrezzatura alla norma UNI 748:2005, al rispetto dei requisiti di solidità, stabilità, antiribaltamento, assenza di spigoli taglienti e angoli vivi e che i sistemi di ancoraggio non presentano corrosione. (P)
- 2.2.6. **Attrezzature sportive dotate di impianti automatici di sollevamento,** compresi gli eventuali apparati meccanici, idraulici ed elettrici: certificato di collaudo a firma di tecnico abilitato. (P/S)
- 2.2.7. **Controsoffittature, pannelli di rivestimento delle pareti, impianti tecnologici sospesi, attrezzature sportive, apparecchiature audio-video-illuminanti sospese:** documentazione a firma di tecnico abilitato attestante la sicurezza dei carichi sospesi conforme a quanto stabilito dalla circolare Ministero dell'Interno n. 1689 del 01/4/2011 e pertanto riportante anche gli schemi di sospensione/appendimento e l'idoneità statica dei carichi sospesi effettivamente in opera, e attestazione di cui al punto 4 della circolare sopra citata. (P/S)
- 2.2.8. **Vetrare con possibile contatto con il pubblico:**
 - 2.2.8.1. certificato di omologazione delle vetrare di sicurezza, con indicazione della norma UNI di riferimento. (P/S)



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

- 2.2.8.2. dichiarazione a firma di tecnico abilitato di corretta posa in opera in conformità alla norma UNI EN 12488/2016. (P/S)
- 2.2.9. **Piscine (vasca):** certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato.

3. SPETTACOLI MUSICALI, CIRCHI, TEATRI TENDA, ALLESTIMENTI TEMPORANEI IN GENERE (Se lo spettacolo è all'interno di una struttura fissa, devono essere verificate anche le condizioni di cui ai punti 1 e 2)

- 3.1. Rappresentazione grafica della configurazione dello spettacolo (P)
- 3.2. **Strutture delle attrazioni (Tenso/tendostrutture, chapiteau circo):**
- 3.2.1. Relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato; (P)
- 3.2.2. Certificato di collaudo a firma di tecnico abilitato e con validità annuale; (P)
- 3.2.3. Certificato di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato, riportante anche il rispetto delle indicazioni di montaggio se previste nella relazione di calcolo o nel collaudo; (S)
- 3.3. **Palco:**
- 3.3.1. Relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato; (P)
- 3.3.2. Certificato di collaudo con validità annuale, a firma di tecnico abilitato e per i sovraccarichi di legge; (P)
- 3.3.3. Certificato di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato, riportante anche il rispetto delle indicazioni di montaggio se previste nella relazione di calcolo o nel collaudo; (S)
- 3.4. **Torri metalliche, “americane”, strutture di sostegno attrezzature audio/video/illuminanti:**
- 3.4.1. Relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato; (P)
- 3.4.2. Documentazione a firma di tecnico abilitato attestante la sicurezza dei carichi sospesi conforme a quanto stabilito dalla circolare Ministero dell'Interno n. 1689 del 01/4/2011 e pertanto riportante anche gli schemi di sospensione/appendimento e l'idoneità statica dei carichi sospesi effettivamente in opera, e attestazione di cui al punto 4 della circolare sopraccitata; (P/S)



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

- 3.4.3. Certificato di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato, riportante anche il rispetto delle indicazioni di montaggio se previste nella relazione di calcolo o nel collaudo; (S)
- 3.5. **Strutture costituite da ponteggi metallici**, oltre a quanto previsto al punto precedente):
- 3.5.1. Copia conforme all'originale dell'autorizzazione Ministeriale rilasciata al fabbricante ai sensi del D.P.R. 07.01.1956 n. 164; (P)
- 3.5.2. Copia della relazione tecnica (libretto); (P)
- 3.5.3. Dichiarazione (anche all'interno del certificato di corretto montaggio) attestante che per il montaggio di tali strutture, sono state puntualmente applicate le indicazioni della ditta costruttrice di tali ponteggi. (S)
- 3.6. **Tribune provvisorie:**
- 3.6.1. Verifica dei requisiti delle tribune provvisorie conformemente alle norme UNI 9217, 9217-3, 9931 e 9939.
- 3.6.2. Relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato; (P)
- 3.6.3. Certificato di collaudo a firma di tecnico abilitato e con validità annuale con indicazione della norma UNI di riferimento (P);
- 3.6.4. Dichiarazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato. (P/S)
- 3.7. **Parapetti tribune provvisorie:**
- 3.7.1. Verifica dei requisiti dei parapetti, conformemente al punto 3.1.3.9 della norma UNI 9217 e al punto 3.6 della norma UNI 10121/2. (P)
- 3.7.2. Verifica della resistenza alla spinta orizzontale: risultante dal certificato di collaudo o dal certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato della struttura principale o da una specifica verifica alla spinta a firma di t.a. conformemente a quanto disposto al punto 3.1.3.9 della norma UNI 9217 e dal D.M. 14/01/2008 (tab. 3.I.II e punto 3.1.4.1) (Validità annuale). (P)
- 3.8. **Apparecchiature audio-video-illuminanti, attrezzature varie e comunque qualsiasi carico sospeso:** documentazione a firma di tecnico abilitato attestante la sicurezza dei carichi sospesi conforme a quanto stabilito dalla circolare Ministero dell'Interno n. 1689 del 01/4/2011 e pertanto riportante anche gli schemi di sospensione/appendimento e l'idoneità statica dei carichi sospesi effettivamente in opera, e attestazione di cui al punto 4 della circolare sopraccitata;. (P/S)



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia

Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Ufficio Provinciale Elettorale

4. ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE (LUNA PARK)

- 4.1. Elenco/tabella riepilogativa delle attrazioni costituenti la manifestazione con indicazione del numero progressivo corrispondente alla medesima attrazione in planimetria, della denominazione dell'attrazione, del gestore/titolare dell'attrazione, della data di scadenza del collaudo annuale e del codice identificativo completo.
- 4.2. Per ogni **singola attrazione** deve essere presentato:
 - 4.2.1. Verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità; (P/S)
 - 4.2.2. Dichiarazione di corretto montaggio con il richiamo al rispetto delle prescrizioni contenute nel collaudo e nel manuale d'uso e manutenzione a firma di tecnico abilitato anche mediante l'utilizzo di attrezzature specifiche (es: anemometro), o dal gestore purché in possesso del requisito di avvenuta frequenza con esito positivo di apposito corso di formazione teorico pratica (D.M. 18/5/2007, art. 6) da documentare con dichiarazione o con copia dell'attestato di partecipazione; (S)
 - 4.2.3. Codice Identificativo collocato sull'attività mediante apposita targa metallica. (S)
- 4.3. **Apparecchiature audio-video- illuminanti, attrezzature varie e comunque qualsiasi carico sospeso (soprattutto nel caso non siano state previste in sede di progettazione dell'attrazione):** documentazione a firma di tecnico abilitato attestante la sicurezza dei carichi sospesi conforme a quanto stabilito dalla circolare Ministero dell'Interno n. 1689 del 01/4/2011 e pertanto riportante anche gli schemi di sospensione/appendimento e l'idoneità statica dei carichi sospesi effettivamente in opera, e attestazione di cui al punto 4 della circolare sopra citata;. (P/S)

5. RILASCIO CODICE IDENTIFICATIVO PER ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE

- 5.1. Libretto dell'attività dal quale risultino: la storia tecnica e amministrativa, i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatesi;
- 5.2. Copia del manuale d'uso e manutenzione dell'attività, redatto in lingua italiana;



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

- 5.3. Verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità (se già predisposta); (P/S)
- 5.4. Nei casi in cui siano presenti attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante: dichiarazione a firma del professionista abilitato o certificazione di un organismo di certificazione accreditato attestante che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla attività non siano superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Aspetti generali
 - D.M. 19 agosto 1996 “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*”.
 - D.P.R. 28 maggio 2001 “*Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1197 e numeri 18, 19, 20 e 35 allegato 1 della legge n. 50/1999)*”
 - Per locali con capienza < 200 persone: vedere circolare Ministero Interno del 22/02/2013
- Strutture:
 - D.M. 14 gennaio 2008 “*Norme Tecniche per le Costruzioni*” – In particolare punti 3.1.4 Carichi variabili, 3.1.4.1 Carichi variabili orizzontali e tabella 3.I.II Valori dei carichi di esercizio per le diverse categorie di edifici
- Impianti sportivi:
 - D.M. 18 marzo 1996 “*Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi*”
 - D.M. 06 giugno 2005 - “*Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi*”
- Carichi sospesi:
 - Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile – n. 1689 del 01 aprile 2011
 -



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia

*Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale*

- Parapetti:
 - D.G.R. n. 45266 del 25 luglio 1989 “*Aggiornamento del titolo III Regolamento locale di igiene tipo*” – in particolare punto 3.2.8

- SPETTACOLO VIAGGIANTE:
 - D.M. 18 maggio 2007 “*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*” e successive mm. e ii.
 - Circolare Ministero dell’Interno n. 17082/114 del 1 dicembre 2009 “*D.M. 18 MAGGIO 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” e successivo aggiornamento del 11 giugno 2013 “D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi”*;
 - Circolare n. 4958/4109/29 del 15/10/2010 “*Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” e circolare n. 17082 del 1 dicembre 2009 – Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali*”.
 - Norma UNI EN 14960:2007 “*Attrezzature da gioco gonfiabili – requisiti di sicurezza e metodi di prova*”

- Tribune, vetrate, parapetti: norme UNI di riferimento.

(P): da presentarsi di norma in sede di esame documentale

(S): da presentarsi di norma in sede di sopralluogo



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL COMPONENTE DELLA C.P.V.L.P.S. IN
RAPPRESENTANZA DELL’A.T.S. DI BRESCIA E DELL’A.T.S. DELLA MONTAGNA**

NORME IGIENICHE GENERALI

Per la costruzione dei locali da adibire a pubblico spettacolo si applicano le norme in materia di igiene e sicurezza previste dalla normativa nazionale vigente e le disposizioni dei Regolamenti d'Igiene ed Edilizio vigenti nel Comune di ubicazione.

NORME PARTICOLARI

CUBATURA MINIMA

Nei teatri, i cinema e in genere in tutti gli ambienti adibiti a pubblico spettacolo, ritrovo o riunioni, la cubatura dello spazio destinato agli spettatori non deve essere in ogni caso inferiore a mc 4 per ogni potenziale utente.

SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO

Ogni locale deve essere dotato di adeguati servizi igienici distinti per sesso, di altezza non inferiore a mt.2.40, regolarmente areati (naturalmente o artificialmente), opportunamente segnalati.

Ogni gabinetto deve avere la porta apribile verso l'esterno ed accesso da apposito locale di disimpegno (antibagno), eventualmente comune a più locali wc, nel quale deve essere presente almeno un lavabo e, per i servizi riservati agli uomini, devono essere installati gli orinatoi. All'esterno dei servizi deve essere installata almeno una fontanella di acqua potabile.

Il pavimento dei servizi igienici deve essere impermeabile e dotato di piletta sifonata, le pareti, fino ad un'altezza di 2.00 mt. devono essere lisce e lavabili e di regola piastrellate o comunque costituite da materiale impermeabile. Per le strutture esistenti l'altezza della parte lavabile della parete non può essere inferiore a 1,80 mt., il wc deve avere serbatoio a cacciata d'acqua.

I servizi igienici devono essere tenuti costantemente in uno stato di perfetta pulizia e decoro.

I **teatri** e i locali devono essere provvisti di almeno 2 servizi igienici ogni 200 spettatori (pubblico), con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di 100 possibili utenti.

Con riferimento a quanto disposto da DM 18.3.1996 (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli **impianti sportivi**) a cui si rimanda per maggior dettaglio, gli impianti sportivi devono disporre della seguente dotazione di servizi igienici per gli spettatori, fatte salve le caratteristiche generali sopra riportate.

- A) Per capienze fino a 250 spettatori: 1 gabinetto per uomini + 1 gabinetto per donne
- B) Per capienze da 250 a 500 spettatori —> 1 gabinetto e 2 orinatoi per uomini + 2 gabinetti per donne
- C) Per capienze oltre 500 spettatori —> 1 gabinetto e 2 orinatoi per ogni 500 uomini + 2 Gabinetti per ulteriori 500 donne



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

Assumendo il rapporto uomini/donne pari a 1:1 per gli impianti al chiuso
2:1 per gli impianti all'aperto

SERVIZI PER ARTISTI

Nei teatri e nei locali con presenza di artisti devono essere previsti camerini e/o cameroni e servizi igienici con le seguenti caratteristiche:

- Altezza netta non inferiore a 2,40 mt.
- Aeroilluminazione naturale pari a 1/8 della superficie del locale o in alternativa artificiale nel rispetto dei parametri indicati dal Regolamento d'Igiene e/o Edilizio Comunale
- I camerini devono avere una superficie non inferiore a mq. 4 ed essere dotati di un lavabo ad acqua corrente (calda e fredda) con caratteristiche di potabilità
- I cameroni collettivi devono avere adeguata superficie ed assicurare almeno 3 mq per persona, ed essere dotati di 1 lavabo ogni 6 persone
- I servizi igienici devono essere distinti per sesso e ubicati in prossimità dei camerini/cameroni, in ragione di 1 ogni 10 persone

SPOGLIATOI E SERVIZI PER ATLETI ED ARBITRI

Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti e alle norme del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali relative alle discipline previste nella zona di attività sportiva.

PRONTO SOCCORSO

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso, con superficie minima di 9 mq. dotato di lavabo e con annesso servizio igienico, ogni 10.000 spettatori, nel caso in cui l'impianto sia suddiviso in settori di capienza inferiori a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso. Negli impianti con capienza inferiore a 10.000 spettatori, il posto di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

SOCCORSO SANITARIO EXTRA-OSPEDALIERO

Secondo le disposizioni della DGR 2435/14, l'organizzatore di eventi/manifestazioni programmate deve provvedere ad identificare e dichiarare il livello di rischio dell'evento stesso, applicando i punteggi riportati nella "Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione" (allegato A1).



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

L'organizzatore è tenuto inoltre, secondo le modalità e i tempi previsti al punto 3 della medesima DGR a:

- comunicare l'evento (in caso di rischio molto basso o basso)
- comunicare il Piano di soccorso sanitario (in caso di rischio moderato o elevato)
- richiedere la validazione dello stesso Piano (in caso di rischio molto elevato - tale validazione non è richiesta nel caso l'organizzatore sia un'Amministrazione Comunale), al Servizio di Emergenza Territoriale 118, rappresentato a livello provinciale dalle Articolazioni Aziendali territoriali (AAT 118) di AREU.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico devono avere i requisiti di accessibilità in modo da garantire l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'utilizzo da parte dei portatori di handicap in conformità al disposto DPR 27.4.1978 n. 384, del DM 14.6.1988 n. 236 e dalla L. 5.2.1992, n. 104.

Al fine di consentire l'utilizzo dei servizi igienici anche da parte di persona a ridotta o impedita capacità motoria, almeno un servizio deve essere opportunamente dimensionato ed attrezzato, nonché accessibile mediante percorso continuo o raccordato e dotato di porta apribile verso l'esterno o scorrevole con luce netta minima di mt. 0,85.

Il locale igienico deve avere dimensioni di almeno mt. 1,80 per 1,80 ed essere attrezzato con tazza, accessori, lavabo, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione.

IMPIANTI DI AERAZIONE - CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

Gli impianti devono garantire:

- A) Il ricambio di un volume di aria esterna non inferiore a 30 mc persona/ora se previsto dal Regolamento comunale d'igiene per i locali di nuova costruzione. Per i locali esistenti e/o per eventi estemporanei, i ricambi non dovranno essere inferiore a 20 mc persona/ora
- B) Una velocità dell'aria non superiore ai 0,20 m/sec, misurata ad un'altezza di 2 mt da pavimento
- C) Una temperatura di $20 \pm 1^\circ\text{C}$, con umidità pari al 40-60%, nella stagione invernale
- D) Una temperatura di $25 - 27^\circ\text{C}$, e comunque con una differenza non superiore a 7° fra l'aria interna ed esterna, con umidità pari al 40-60%, nella stagione estiva
- E) La purezza dell'aria mediante filtrazione
- F) Il rispetto dei limiti di rumorosità interna ed esterna alla struttura

Sono comunque considerati idonei gli impianti realizzati secondo specifiche norme UNI applicabili alla tipologia di edificio e di attività.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

IMPATTO ACUSTICO

I locali e le attività di pubblico spettacolo sono tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamenti acustico di cui alla Legge 447/1995 secondo i limiti di emissione acustica imposti dal Piano di Zonizzazione del Comune e dal DPCM 1.3.1991.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- Elaborato grafico che evidenzi la collocazione della struttura e degli edifici adiacenti
- Planimetrie dei locali con evidenziata la destinazione d'uso, le dimensioni, le misure delle porte e delle finestre, i Rapporti Aero Illuminanti (RAI)
- Planimetrie con sezioni longitudinali e trasversali dell'edificio
- Relazione tecnica e tavole dell'impianto di ventilazione/condizionamento dell'ambiente
- Documentazione relativa agli adempimenti come da disposizioni della DGR X/2453/14 per i soccorsi sanitari (ove prevista).

MANIFESTAZIONI ESTEMPORANEE

Per manifestazioni estemporanee, oltre a quanto sopra indicato ove applicabile, è richiesta la seguente documentazione:

- * planimetria delle aree sedi della manifestazione
- * in caso di somministrazione di alimenti: planimetria con indicati i locali o le strutture provvisorie destinate alla manipolazione, confezionamento e consumo degli alimenti
- * relazione indicante i servizi igienici ad uso del pubblico e del personale addetto alla manipolazione e confezionamento di alimenti
- * relazione indicante le fonti di approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei rifiuti derivati dalla manipolazione, confezionamento e consumo di alimenti.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL COMPONENTE DELLA C.P.V.L.P.S. IN RAPPRESENTANZA DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

ESAME DEGLI IMPIANTI ELETTRICI:

L'esame consta di due fasi, entrambe essenziali:

- esame del progetto
- sopralluogo

A - Esame del progetto

L'esame del progetto si basa sulla documentazione trasmessa dal Comune alla Commissione prefettizia.

La documentazione richiesta è la seguente:

Progetto dell'impianto elettrico (norma CEI 0-2), a firma di tecnico abilitato, comprendente:

Relazioni:

1 - Relazione descrittiva dell'area interessata, dell'impianto, dei suoi componenti e materiali.

Nota: nella relazione va precisata anche l'esistenza nelle vicinanze di eventuali infrastrutture o impianti di rilievo (elettrodotti, ferrovie, gasdotti ecc.), con indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo.

2 - Relazione di calcolo dell'impianto, con la verifica della protezione contro i contatti indiretti, contro i sovraccarichi e contro i corto-circuiti.

3 - Relazione su illuminazione normale e di sicurezza (per manifestazioni notturne o in luogo chiuso) in particolare descrittiva delle indicazioni luminose dei percorsi di sicurezza e delle porte di uscita, della suddivisione dei circuiti, della durata delle fonti autonome di energia,. Si evidenzia la necessità di luci di sicurezza anche per i servizi igienici (bagni ed antibagni). Inoltre in caso di default dell'illuminazione normale, quella di sicurezza deve subentrare senza interruzione di continuità. I servizi igienici utilizzabili anche da soggetti diversamente abili devono essere dotati di idoneo pulsante di chiamata che faccia suonare l'allarme in una postazione costantemente presidiata, e di pulsate di tacitazione.

4 - Relazione su interventi in emergenza per evidenziare come e dove operare in emergenza per mettere fuori tensione il/gli edificio/i, le strutture temporanee e le apparecchiature sia per l'alimentazione principale che per quelle ausiliarie (fotovoltaico, cogenerazione, UPS e Gruppi Elettrogeni per energia privilegiata, di soccorso, ecc.). La relazione può integrare quanto richiesto sull'argomento dai Vigili del Fuoco.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

5 - Relazione per impianti fotovoltaici: relazione dettagliata riguardante l'eventuale impianto fotovoltaico, i percorsi delle linee e posizionamento delle apparecchiature con chiare indicazioni di come vengono attuate le richieste delle varie circolari dei Vigili del Fuoco riguardanti gli impianti fotovoltaici.

6 - Relazione per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: valutazione della necessità secondo normativa vigente e suo eventuale progetto, sempre a firma di tecnico abilitato:

7 - Dichiarazioni per impianti installati su macchinari individuati con codice identificativo, il gestore di ogni macchinario dovrà dichiarare che dall'ultima verifica tecnica ufficiale, precisando data e nome del verificatore, non sono state apportate modifiche. Per le eventuali parti di impianto ulteriori, di collegamento alla rete pubblica o a gruppi elettrogeni, deve essere presentato il progetto.

8 - Relazione di verifica aggiuntiva: Per impianti pre-assemblati di fiere e manifestazioni analoghe, per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 46/90, o particolarmente complessi, la Commissione si riserva di chiedere ed ottenere in sede di sopralluogo una relazione di verifica firmata da tecnico abilitato e competente in materia, nella quale si dichiara la conformità degli stessi alle normative vigenti.

Schemi:

9 - Schemi unifilari degli impianti elettrici (comprensivo dello schema a blocchi del collegamento fra rete pubblica, gruppi elettrogeni, quadri elettrici)

10 - Schemi planimetrici degli impianti elettrici e degli utilizzatori: sulle tavole grafiche vanno evidenziate le posizioni delle apparecchiature elettriche principali (contatore, quadri elettrici, centrali di controllo e gestione, inverter, UPS, centrali energia di sicurezza ed emergenza, GE, ecc. e dei pulsanti di sgancio di emergenza) nonché i percorsi principali delle canalizzazioni

11 - Schemi planimetrici dell'illuminamento normale e di emergenza

12 - Schemi planimetrici dell'impianto di messa a terra.

Nota 1: Impianti promiscui: se vengono utilizzate parti di impianti elettrici normalmente utilizzati per altre finalità, il progetto riguarderà anche tali parti, dall'alimentazione fino agli utilizzatori dell'evento.

Nota 2: Firma del progetto: il progetto deve essere firmato da tecnico abilitato e competente in materia, secondo quanto previsto dal Decreto MSE 37/2008 art. 5 e successive modifiche.

Nota 3: Eventuale ulteriore documentazione: il richiedente può presentare qualsiasi documentazione ritenga utile per l'esame della sua pratica.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia

Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Ufficio Provinciale Elettorale

Nota 4: Normativa aggiornata: il progettista deve riferirsi alla normativa in vigore al momento della presentazione del progetto alla Commissione.

Documentazione generale, comune ad altre analisi :

- Elaborato grafico che evidenzia la collocazione delle strutture e degli edifici adiacenti.
- Planimetrie dei locali con evidenziata la destinazione d'uso,

Documentazione specifica degli impianti elettrici nelle varie tipologie di utilizzo:

i numeri si riferiscono all'elenco sopra riportato.

STRUTTURE FISSE: locali di intrattenimento, teatri, cinematografi, impianti sportivi, etc.

1, 2, 3 e 11 (se la manifestazione riguarda le ore notturne o locali chiusi), 4 (se non integrata nella relazione per i Vigili del Fuoco), 5 (se fotovoltaico presente), 6, 7, 9, 10, 12; eventualmente 8 anticipando la richiesta della Commissione.

STRUTTURE MOBILI: circhi, luna park, teatri tenda, fiere, esposizioni, tribune, palchi, spettacoli musicali all'aperto, etc.

1, 2, 3 e 11 (se la manifestazione riguarda le ore notturne o locali chiusi), 4 (se non integrata nella relazione per i Vigili del Fuoco), 6, 7, 8, 9, 10, 12; eventualmente 8 anticipando la richiesta della Commissione.

Nel caso di macchinari con codice identificativo collegati direttamente a prese di strutture fisse già verificate nell'ultimo anno dalla Commissione, oppure a prese di fornitore di servizio pubblico: 7, 8, 12.

B - SOPRALLUOGO

Durante il sopralluogo dovrà essere disponibile un elettricista. La documentazione da rendere disponibile all'atto del sopralluogo viene indicata dalla Commissione al termine della riunione di esame del progetto. Normalmente tale documentazione è composta da:

- Documentazione finale di impianto. Eventuale aggiornamento del progetto, comprensivo di tutte le varianti realizzate in corso d'opera.

Una copia cartacea degli schemi unifilari deve essere disponibile ed in dotazione all'impianto.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia

Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

- Dichiarazione/i di conformità degli impianti elettrici alla regola dell'arte da parte dell'installatore. La dichiarazione deve individuare chiaramente quali impianti sono considerati e, per manifestazioni a durata temporale limitata, il periodo di tempo. La dichiarazione deve riguardare anche l'illuminazione e le sue caratteristiche. La dichiarazione è completa solo se comprende anche gli allegati obbligatori: progetto, tipologia dei materiali, certificato di riconoscimento dei requisiti professionali, riferimento ad eventuali altre dichiarazioni di conformità, ecc.

In alternativa:

Dichiarazione da parte di un tecnico abilitato, di rispondenza ai requisiti di sicurezza anche previgenti, per i quali la normativa attuale non richiede l'adeguamento. Ciò per impianti esistenti, già realizzati per i quali non è possibile recuperare la dichiarazione di conformità originaria.

- Dichiarazione indicante il valore della resistenza di terra

- Eventuale relazione di verifica come al punto 8 del capitolo "Esame del progetto"

- Registro dei controlli e delle verifiche: per gli impianti permanenti o temporanei con durata superiore ad un giorno. Verrà controllata l'esistenza del registro dei controlli e delle verifiche periodiche compilato con almeno la verifica iniziale.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Area II - Raccordo Con Gli Enti Locali – Consultazioni Elettorali
Ufficio Provinciale Elettorale

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL COMPONENTE DELLA C.P.V.L.P.S. IN RAPPRESENTANZA DELLA QUESTURA

LA CIRCOLARE N. 1991 DEL 7 GIUGNO 2017 DEL SIG. CAPO DELLA POLIZIA, NEL FAR SALVE LE COMPETENZE DEGLI ORGANISMI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE (TRA I QUALI LE COMMISSIONI PROVINCIALI E COMUNALI DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI) RIBADISCE CHE DOVRANNO ESSERE ACCERTATE LE NECESSARIE IMPRESCINDIBILI CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LUOGHI, TRA LE QUALI:

- ✓ Verifica della capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile; **al riguardo gli organizzatori dovranno essere invitati a regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi d'accesso.**
- ✓ Individuazione e predisposizione di percorsi di afflusso/deflusso del pubblico dedicati, avendo cura che l'organizzazione preveda un'area idonea ove far sostare i mezzi di soccorso ed antincendio per eventuali emergenze ed interventi.
- ✓ Impiego di un adeguato numero di addetti per la regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza pubblico.
- ✓ Assicurazione della presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi e ripetuti avvisi ed indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore e delle autorità concernenti le vie di deflusso ed i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità.
- ✓ Individuazione di spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra.

- Area I
- Area V
- CPVUPS
D



PREFETTURA BRESCIA
PREFETTURA DI BRESCIA
TELEGRAMMI 8 GIU. 2017
17 GIUGNO ARRIVO
PROT. N.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO ORDINE PUBBLICO

ROMA, 7 GIUGNO 2017

- PREFETTI REPUBBLICA
- COMMISSARI GOVERNO
- PRESIDENTE REGIONE VALLE D'AOSTA
- QUESTORI REPUBBLICA

(19)

LORO SEDI
TRENTO - BOLZANO
AOSTA
LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA:

- COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA ROMA
- UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
- UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA
- DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA
- DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

NR. 555/OP/0001991/2017/1

I RECENTI FATTI DI TORINO HANNO POSTO IN EVIDENZA LA NECESSITA' DI QUALIFICARE - NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI - GLI ASPETTI DI **SAFETY**, QUALI I DISPOSITIVI E LE MISURE STRUTTURALI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE E QUELLI DI **SECURITY**, QUALI I SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI STRATEGIE OPERATIVE. IN TALE AMBITO, PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ATTINENTI LA **SAFETY** - FACENDO SALVE LE COMPETENZE DEGLI ORGANISMI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE, QUALI LE COMMISSIONI PROVINCIALI E COMUNALI DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI, NONCHÉ LE COMPETENZE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) E DEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.) - DOVRANNO ESSERE ACCERTATE LE SEGUENTI IMPRESCINDIBILI CONDIZIONI DI SICUREZZA:

- CAPIENZA DELLE AREE DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTO, PER LA VALUTAZIONE DEL MASSIMO AFFOLLAMENTO SOSTENIBILE. IN PARTICOLARE, PER QUANTO CONCERNE LE INIZIATIVE PROGRAMMATE IN AREE PUBBLICHE DI LIBERO ACCESSO, AL FINE DI EVITARE SOVRAFFOLLAMENTI CHE POSSANO COMPROMETTERE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA, GLI ORGANIZZATORI DOVRANNO ESSERE INVITATI A

de c...
f...
D



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO ORDINE PUBBLICO

- REGOLARE E MONITORARE GLI ACCESSI, OVE POSSIBILE ANCHE MEDIANTE SISTEMI DI RILEVAZIONE NUMERICA PROGRESSIVA AI VARCHI DI INGRESSO FINO ALL'ESAURIMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA DELL'AREA INTERESSATA, CHE SARA' INTERDETTA GIA' NELLA ZONA DI RISPETTO ANCHE CON L'AUSILIO DELLE FORZE DI POLIZIA;
- PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO, CON INDICAZIONE DEI VARCHI;
 - PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE, ANCHE CON L'APPONTAMENTO DEI MEZZI ANTINCENDIO, PREDISPOSTI DALL'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO, CON ESATTA INDICAZIONE DELLE VIE DI FUGA E CORRELATA CAPACITA' DI ALLONTAMENTO IN FORMA ORDINATA;
 - SUDDIVISIONE IN SETTORI DELL'AREA DI AFFOLLAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE DELLA STESSA, CON PREVISIONE DI CORRIDOI CENTRALI E PERIMETRALI ALL'INTERNO, PER LE EVENTUALI EMERGENZE ED INTERVENTI DI SOCCORSO;
 - PIANO DI IMPIEGO, A CURA DELL'ORGANIZZATORE, DI UN ADEGUATO NUMERO DI OPERATORI, APPOSITAMENTE FORMATI, CON COMPITI DI ACCOGLIENZA, INSTRADAMENTO, REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI ANCHE IN CASO DI EVACUAZIONE, OSSERVAZIONE ED ASSISTENZA DEL PUBBLICO;
 - SPAZI DI SOCCORSO, RAGGIUNGIBILI DAI MEZZI DI ASSISTENZA, RISERVATI ALLA LORO SOSTA E MANOVRA;
 - SPAZI E SERVIZI DI SUPPORTO ACCESSORI, FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO O ALLA PRESENZA DEL PUBBLICO;
 - PREVISIONE A CURA DELLA *COMPONENTE DELL'EMERGENZA E URGENZA SANITARIA* DI UN'ADEGUATA ASSISTENZA SANITARIA, CON INDIVIDUAZIONE DI AREE E PUNTI DI PRIMO INTERVENTO, FISSI O MOBILI, NONCHE' INDICAZIONE DEI NOSOCOMI DI RIFERIMENTO E LORO POTENZIALITA' DI ACCOGLIENZA E SPECIALISTICA;
 - PRESENZA DI IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E/O VISIVA, PER PREVENTIVI E RIPETUTI AVVISI E INDICAZIONI AL PUBBLICO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE O DELLE AUTORITA', CONCERNENTI LE VIE DI DEFLUSSO E I COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI EVENTUALI CRITICITA';
 - VALUTAZIONE DI PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, CHE POSSANO COSTITUIRE UN PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'.

IN TAL SENSO, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI PREVENTIVI E MIRATI SOPRALLUOGHI NELLE LOCALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE, PER UNA SCRUPOLOSA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PREVISTI DISPOSITIVI DI *SAFETY* E L'INDIVIDUAZIONE DELLE C.D. *VULNERABILITA'*, AI FINI DI UN'ATTENTA VALUTAZIONE SULL'ADOZIONE O



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO ORDINE PUBBLICO

IMPLEMENTAZIONE DI APPOSITE MISURE AGGIUNTIVE STRUTTURALI, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI, SOCIETA' O ENTI PUBBLICI O PRIVATI COMPETENTI.

A TALI CONDIZIONI DI *SAFETY* DOVRA' CORRISPONDERE LA PIANIFICAZIONE DI ADEGUATI SERVIZI - SECURITY - A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, SECONDO I SEGUENTI CRITERI:

- SVILUPPO DI UNA MIRATA ATTIVITA' INFORMATIVA, FINALIZZATA ALL'ATTUALE VALUTAZIONE DELLA MINACCIA, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN EFFICACE DISPOSITIVO DI O.P.;
- REALIZZAZIONE DI PUNTUALI SOPRALLUOGHI E VERIFICHE CONGIUNTE, ALLO SCOPO DI DISCIPLINARE TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO, NONCHÉ EFFETTUARE LA RICOGNIZIONE E LA MAPPATURA DI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESENTI NELLE ZONE INTERESSATE, ANCHE AI FINI DI PROCEDERE AD UN EVENTUALE COLLEGAMENTO CON LA SALA OPERATIVA DELLE QUESTURE;
- ADEGUATA SENSIBILIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE A CARATTERE GENERALE E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO;
- PREVISIONE DI ATTENTI SERVIZI DI VIGILANZA ED OSSERVAZIONE, ANCHE A LARGO RAGGIO, PRESSO LE AREE E GLI ITINERARI DI INTERESSE, AL FINE DI COGLIERE E CIRCOSCRIVERE PER TEMPO OGNI POSSIBILE SEGNALE DI PERICOLO O MINACCIA, PER L'ADOZIONE DI MISURE DI CONTRASTO. A TAL PROPOSITO, SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE NON SOLO NELLA FASE DI AFFLUSSO MA ANCHE IN QUELLA DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO DALL'AREA INTERESSATA E LUNGO GLI ITINERARI, MEDIANTE OPPORTUNA RIMODULAZIONE DEI SERVIZI DI CONTROLLO E DEI NUCLEI DI PRONTO IMPIEGO, SENSIBILIZZANDO ADEGUATAMENTE TUTTO IL PERSONALE OPERANTE;
- PREVISIONE DI UN'ADEGUATA PROTEZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'EVENTO, MEDIANTE ATTENTI CONTROLLI CON FREQUENTI ED ACCURATE ISPEZIONI E BONIFICHE, SOPRATTUTTO DEI LUOGHI IN CUI PIÙ FACILMENTE POSSONO ESSERE CELATE INSIDIE, MEDIANTE L'AUSILIO DI PERSONALE SPECIALIZZATO E DI ADEGUATE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE;
- INDIVIDUAZIONE DI IDONEE AREE DI RISPETTO E/O PREFILTRAGGIO AL FINE DI REALIZZARE MIRATI CONTROLLI SULLE PERSONE, PER IMPEDIRE L'INTRODUZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI ED ATTI AD OFFENDERE, VALUTANDO ALTRESI' L'ADOZIONE DI IMPEDIMENTI FISICI AL TRANSITO DI VEICOLI NELLE AREE INTERESSATE AL CONCENTRAMENTO ED ALL'ACCESSO DEGLI SPETTATORI;
- OPPORTUNA SENSIBILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI IMPIEGATI NEI VARI SERVIZI, AFFINCHÉ MANTENGANO UN ELEVATO E COSTANTE LIVELLO DI ATTENZIONE, CON APPROPRIATE ED ADEGUATE MISURE DI AUTOTUTELA, SPECIE A SALVAGUARDIA DELLA PROPRIA ED ALTRUI INCOLUMITÀ.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO ORDINE PUBBLICO

NEL QUADRO DESCRITTO ASSUME UN RUOLO FONDAMENTALE IL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA, PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DELLE DISTINTE PIANIFICAZIONI DI INTERVENTO. IN TALE CONSENSO SARA' REALIZZATA, IN UNA CORNICE DI SICUREZZA INTEGRATA, LA SINTESI DELLE INIZIATIVE DA ADOTTARE ANCHE CON IL CONCORSO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, SECONDO MODELLI DI "PREVENZIONE COLLABORATIVA" PER LA VIGILANZA ATTIVA DELLE AREE URBANE.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELINEATO PRESUPPONE LO SCRUPOLOSO RISCANTRO DELLE GARANZIE DI SAFETY E DI SECURITY NECESSARIAMENTE INTEGRATE, IN QUANTO REQUISITI IMPRESCINDIBILI DI SICUREZZA SENZA I QUALI, PERTANTO, LE MANIFESTAZIONI NON POTRANNO AVER LUOGO, SIGNIFICANDO CHE MAI RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO POTRANNO CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO, COMUNQUE, DI MANIFESTAZIONI CHE NON GARANTISCANO ADEGUATE MISURE DI SAFETY.

SI RASSEGNA QUANTO SOPRA ALLA PARTICOLARE ATTENZIONE DELLE SS.LL. NEL COMUNE OBIETTIVO DI REALIZZARE OMOGENEE PROCEDURE E MODELLI UNITARI DI INTERVENTO, PER INNALZARE ULTERIORMENTE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA GENERALE.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
GABRIELLI

f. Gabrielli



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/110(10)
Uff. II – Ord. Sic. Pub.

Roma, 28 luglio 2017

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMUNI ITALIANI

ROMA

OGGETTO: Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva.

Con le recenti circolari, a firma rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety*, allo svolgimento di pubbliche manifestazioni, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica.

Le predette indicazioni sono seguite agli incidenti verificatisi a Torino in occasione della proiezione in piazza San Carlo della finale di *Champions League*. Da tale data si sono svolti numerosi eventi, alcuni dei quali, come noto, con un'eccezionale affluenza di pubblico, senza che si sia verificato alcun particolare motivo di turbativa per la sicurezza dei partecipanti e senza particolari disagi per la popolazione.

Grande merito, per tutto ciò, va attribuito alle componenti del sistema di sicurezza che, coordinate dalle SS.LL., anche nell'ambito dei Consessi all'uopo preposti - Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - hanno concorso, ciascuno per la parte di propria competenza, a delineare il quadro dei necessari interventi di pianificazione e prevenzione in modo tale da ridurre al minimo i potenziali rischi per i cittadini.

Come per la sicurezza urbana, anche il sistema di sicurezza che presiede allo svolgimento delle pubbliche manifestazioni richiede la massima sinergia interistituzionale e la più stretta collaborazione di tutte le sue componenti, da quelle statali a quelle espressione di poteri locali e territoriali.

È quello che è avvenuto in queste ultime settimane, nelle quali, a fronte di un rafforzamento e di una rigorosa declinazione delle misure di sicurezza da parte, in particolare, della circolare del Capo della Polizia, si è registrata una più intensa e proficua interlocuzione tra le componenti del sistema sicurezza che ha consentito, anche rispetto al rischio di possibili comportamenti emulativi, un pacifico svolgimento delle pubbliche manifestazioni, ancorché, a volte, a prezzo di sacrifici o di un più gravoso impegno da parte delle amministrazioni locali o dei privati organizzatori degli eventi.

Le predette circolari hanno stabilito alcune prioritarie prescrizioni; al contempo, esse, nel richiamare il fondamentale ruolo di coordinamento della SS.LL. sia sul piano della *security* che della *safety*, hanno impartito indicazioni di carattere operativo alle articolazioni periferiche di riferimento dei due Dipartimenti interessati.

E' stato osservato tanto dal Capo della Polizia che dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che l'azione di coordinamento in materia delle SS.LL. potrà esplicarsi nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che costituisce il luogo più idoneo di analisi e intervento sulle tematiche riguardanti la sicurezza dei cittadini nella sua accezione più ampia, e limitatamente alle manifestazioni di pubblico spettacolo, attraverso la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

E' stato inoltre chiarito che, in relazione all'adozione delle misure di *safety*, validi parametri di riferimento potranno essere ricercati nel *corpus* normativo che regola l'attività delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; ciò anche per quegli eventi per i quali, a norma di legge, non è prescritta l'attivazione dei predetti organismi.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Le due circolari hanno fatto emergere l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" delle manifestazioni, in un'ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico rilievo tanto i profili della *security* quanto quelli della *safety*.

L'adozione di misure di sicurezza adeguate allo svolgimento di un evento, pur in un quadro di riferimenti normativi e tecnici puntuali, richiede, come sottolineato dalle richiamate circolari, l'individuazione delle c.d. "vulnerabilità" - che possono essere le più diverse, tali cioè da sottrarsi ad ogni possibile catalogazione e da imporre l'adozione di cautele e precauzioni differenti - e dunque un "approccio flessibile" alla gestione della sicurezza dell'evento.

Tale circostanza pone quindi in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte e all'acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta a un'analisi di contesto del rischio che tenga conto, in concreto, dell'effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinariamente messe in campo.

E' evidente da quanto sopra come l'efficacia del quadro di prevenzione sulla sicurezza delle pubbliche manifestazioni sarà tanto più elevata quanto più saranno strette le maglie della cooperazione interistituzionale e quanto più incisiva e puntuale sarà l'azione di coordinamento svolta dalle SS.LL.

A tal riguardo, non sembra possa prescindersi dall'esigenza di assicurare la più ampia e diffusa informazione sulle nuove disposizioni operative ai soggetti pubblici e privati interessati, promuovendo allo scopo anche sedute dedicate delle Conferenze provinciali permanenti.

In quella sede, anche attraverso il supporto dei referenti delle componenti del sistema di sicurezza, tornerà utile richiamare l'attenzione dei partecipanti sia sull'*iter* procedurale da seguire in vista dello svolgimento di una manifestazione pubblica che sugli adempimenti correlati.

Quanto all'aspetto procedurale, occorre, in primo luogo, distinguere tra le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 T.U.L.P.S., che comportano in capo agli organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore, e le manifestazioni di pubblico spettacolo, che sono, per converso, soggette a un regime autorizzatorio.

Con riferimento alla **prima tipologia di manifestazione**, è noto come, in base a un *iter* collaudato e a prassi amministrative consolidate e pienamente funzionali, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica venga ordinariamente interessato dai Questori - qualora non emergano ragioni di ordine pubblico o di altra natura che, ai sensi del comma 4 dell'art. 18, già inducano a vietare lo svolgimento delle manifestazioni - in relazione a tutti quegli eventi che implicano un'elevazione del livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata e integrata da parte delle autorità preposte.

La declinazione delle misure di *safety* contenute nelle sopra richiamate circolari e la stretta interazione fra le stesse e quella di *security*, richiedono, come suggerito dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che ogni qual volta il Comitato sia chiamato a esprimere le



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

proprie valutazioni anche in ordine alle suddette manifestazioni, esso debba sempre essere integrato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si reputa opportuno inoltre che, alle sedute del Comitato, siano invitati a partecipare, d'intesa con il Sindaco del comune interessato dalla manifestazione, anche i responsabili dei Comandi di Polizia Municipale onde poter meglio definire le linee generali del rapporto di collaborazione con le Forze di Polizia.

Sarà quindi il Comitato, nella sua composizione allargata, a valutare le pianificazioni d'intervento e a individuare le linee d'azione necessarie alla sicurezza dell'evento, nonché, ove necessario, a disporre i medesimi sopralluoghi indicati per le manifestazioni di pubblico spettacolo dalla circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza finalizzati alla verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di *safety* e all'individuazione delle c.d. - "vulnerabilità", anche allo scopo di un'eventuale implementazione delle misure di sicurezza da parte dei soggetti pubblici o privati competenti.

Dei sopralluoghi, da svolgere sempre congiuntamente, dovranno essere incaricati i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico e del Comando di polizia municipale del Comune interessato, delle altre componenti territoriali del sistema di *safety* e degli organizzatori, i quali provvederanno, secondo le indicazioni del Comitato, a riferirne gli esiti alle Prefetture.

In ogni caso, dovranno essere attivati tutti i necessari canali di comunicazione al fine di garantire agli utenti che partecipano alla manifestazione e ai cittadini che dallo svolgimento della stessa potrebbero subire eventuali disagi una piena conoscenza delle misure organizzative e di sicurezza adottate.

Per le **manifestazioni di pubblico spettacolo**, l'impianto normativo vigente, recato in particolare dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dalle disposizioni di legge che regolano il settore, prevede che lo svolgimento dell'evento sia soggetto al rilascio della licenza da parte del Sindaco del Comune e che tale licenza non possa essere rilasciata se non previo parere delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Come già detto, le valutazioni e le verifiche cui sono chiamati i predetti organismi si fondano su un quadro di riferimento normativo collaudato, che ha consentito nel tempo di garantire un livello di sicurezza alle manifestazioni di pubblico spettacolo sempre molto alto.

In relazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, sarà quindi onere dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 68 T.U.L.P.S., secondo le abituali prassi amministrative, interessare la Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Qualora la Commissione ritenga che la manifestazione possa comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la popolazione, derivante, ad esempio, dalle modalità di svolgimento dell'evento, dal luogo prescelto o dal prevedibile, elevato afflusso di persone, e tale da richiedere un *surplus* valutativo



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

di livello più ampio e coordinato, ne informerà la Prefettura, inviando una relazione di sintesi con l'indicazione dei possibili profili di criticità.

Sarà cura delle SS.LL., nei casi suindicati, sottoporre l'argomento alle valutazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in uno con le risultanze e le eventuali prescrizioni impartite dalle Commissioni di vigilanza.

In sede di Comitato, potrà anche valutarsi l'opportunità, qualora si renda necessario, di indicare alle stesse Commissioni di vigilanza l'assunzione di ulteriori precauzioni e cautele in ambito *safety* tali da elevare la cornice di sicurezza dell'evento anche in rapporto ai profili di *security*.

Sarà la Commissione di vigilanza interessata, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento, a verificare la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite e ad assumere le definitive determinazioni ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte delle autorità competenti.

Nel far riserva di successive istruzioni, si unisce alla presente, quale utile strumento di supporto per i provvedimenti di *safety* da adottare nella gestione delle pubbliche manifestazioni, il documento predisposto dalla Prefettura di Roma con il quale, "in via sperimentale", è stata operata una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente direttiva sul territorio, anche nell'ambito di specifici incontri delle Conferenze provinciali permanenti allargate alla partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali di categoria.

IL CAPO DI GABINETTO
Morcone

LINEE GUIDA PER I PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA ADOTTARE NEI PROCESSI DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI**PREMESSA**

I recenti accadimenti di Torino, Piazza San Carlo, hanno evidenziato come le suggestioni derivanti dal delicato clima internazionale e/o situazioni di panico comunque provocate, amplificate anche da stati di coscienza eventualmente alterati dall'assunzione, ove non prevenuta, di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, possano ridurre notevolmente la resilienza di una folla di fronte a fatti imprevisi e/o normalmente imprevedibili.

Per tali motivi con due distinte direttive emanate dal Capo della Polizia e dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, sono stati qualificati gli aspetti di *safety*, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di *security*, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

Entrambi gli aspetti devono necessariamente integrarsi tra loro, partendo da una base informativa fornita dai singoli organizzatori, al momento in cui inoltrano l'istanza e/o la comunicazione per la realizzazione delle manifestazioni.

Il presente documento rappresenta uno strumento speditivo di ausilio agli organizzatori per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione a farsi (alto, medio, basso), in relazione a ciascuno di essi suggerendo come calibrare, in termini di *safety*, le misure di mitigazione prescritte dalle direttive sopra cennate.

Ciò nella consapevolezza che per nessun evento il rischio potrà mai equipararsi allo zero, per cui le misure di mitigazione proposte prevedono la riduzione del rischio fino ad un livello residuo normalmente considerato accettabile, ferma restando un'alea che è e resta imponderabile.

Tipi di Rischio

Le misure di *safety* dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle fissate dagli organi di polizia a tutela dell'ordine pubblico, ed è sul loro equilibrio complessivo che si gioca l'efficacia del modello organizzativo in discussione. In tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine pubblico, anche modulate *in loco* in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.

Nella costruzione del modello organizzativo evocato dalle nuove direttive il ruolo iniziale è ricoperto quindi dagli uffici del Comune che ricevono l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori, definiscono le misure da approntarsi, supportati ove necessario, in funzione collaborativa, dai referenti delle forze dell'ordine presenti *in loco*. Nel caso in cui ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, un ulteriore vaglio sarà rimesso alla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; laddove poi si prospettino condizioni particolari, che richiedano un *quid pluris* in termini di misure precauzionali potrà richiedersi l'analisi e la valutazione in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Va evidenziato altresì che poiché sono in corso di elaborazione ulteriori direttive da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco il presente documento viene varato in via sperimentale ed è suscettibile di tutte le integrazioni e gli aggiustamenti che dovessero rendersi necessari, all'esito della sua concreta applicazione e/o della sopravvenienza di ulteriori indicazioni operative diramate dagli organi centrali

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Passando all'esame nel dettaglio del presente documento la prima parte, come sopra accennato, riguarda la classificazione del rischio delle manifestazioni.

L'impostazione è quella classica dell'analisi dei rischi in cui si cerca di attribuire un peso a quegli aspetti che possono influenzare:

1. la probabilità di accadimento di un evento;
2. la sua potenziale magnitudo

La classificazione del rischio pertanto è determinata dall'attribuzione di un indice numerico alle variabili legate all'evento, alle caratteristiche dell'area ed alla tipologia di pubblico/spettatori, così come stimate dagli organizzatori.

A valle di tale classificazione scaturiscono, per ciascun livello di rischio, specifiche misure di mitigazione.

CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI e/o MANIFESTAZIONI

Per la classificazione del livello di rischio ci si è riferiti all'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n° 13/9/CR8C/C/.

Rispetto a tale documento sono stati aggiornati alcuni parametri relativi alle esigenze di safety, rispetto al soccorso sanitario riferendosi ad eventi e/o manifestazioni così definibili:

Programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone ai fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, organizzazioni/associazioni, istituzioni pubbliche.

L'identificazione del livello di rischio, in fase iniziale, può essere calcolata dall'organizzatore dell'evento applicando i punteggi di cui alla tabella di classificazione.

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio.

Per manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone, la valutazione tabellare non è necessaria in quanto l'evento rientra, comunque, tra quelli con profilo di rischio elevato

LIVELLO DI RISCHIO	Punteggio
basso	< 15
medio	15 ÷ 25
elevato	> 30

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	>3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	1	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso >1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	
	Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF	+ 1	
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	1	
SUBTOTALE A			

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0 -200	1	
	201 - 1000	3	
	1001 - 5000	7	
	5001- 10.000	10	
	> 10.000	Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato	
Età media dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone /mq	- 1	
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone /mq)	2	
	Medio Alta 1,2 ÷ 2 persone/mq	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
SUBTOTALE B			
TOTALE			

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO

CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

- Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
- Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
- Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
- Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19.6.2017

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

- **Accessibilità mezzi di soccorso**

larghezza: 3.50 m.

altezza libera: 4.00 m.

raggio di volta: 13 m.

pendenza: non superiore al 10%

resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

- **Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso**

Oltre ai requisiti di accesso all'area su citati, per quanto possibile, dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo delle persone.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso su citati all'interno dell'area della manifestazione se questa è all'aperto.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO ELEVATO

Deve essere assicurato l'accesso dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione.

Nella zona adiacente l'area dell'evento dovranno altresì essere individuate delle aree di ammassamento dei mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze.

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba costituire un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO – ELEVATO.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente.

L'ipotesi di prevedere una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso può essere percorribile quando tale possibilità è già stata prevista nella fase di progettazione del luogo o struttura e, pertanto, non potrà essere adottata all'occorrenza qualora ciò comporti una modifica del sistema preordinato di vie d'esodo dell'attività.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

La differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso è percorribile previa valutazione delle caratteristiche delle vie d'allontanamento dall'area. A tal fine, qualora la viabilità adiacente l'area della manifestazione lo consenta, si potrà valutare l'opportunità di creare sulla medesima direttrice flussi in ingresso e in uscita separati tra loro.

Pur tuttavia, in caso d'emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area, si dovranno rendere disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione, sempreché questi ultimi non siano stati allestiti per attività di pre-filtraggio e controllo con barriere frangifolla, finalizzate ad evitare la forzatura degli ingressi.

Al riguardo si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate soprattutto quando questi sono a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso oltre alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D.Lvo 81/08 anche a sistemi di segnalazione gonfiabili di tipo luminoso, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili che l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è ricavato su piazza o pubblica via, l'evento è a ingresso libero e non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

Al riguardo si ritiene che si debba tenere conto di parametri di densità di affollamento variabili tra 1.2 e 2 persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture o spazio completamente libero.

L'affollamento definito dai parametri su citati dovrà essere comunque verificato con la larghezza del sistema di vie d'esodo (percorsi di allontanamento dall'area), applicando la capacità di deflusso di 250 persone / modulo.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non potrà essere inferiore a mt. 1.20.

Gli ingressi all'area dell'evento, se di libero accesso, devono essere contingentati tramite l'emissione di titolo di accesso gratuiti, conta-persone ovvero sistemi equivalenti.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO – MEDIO - ELEVATO

Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente.

Si applicano i parametri di affollamento previsti dalle norme di riferimento citate al punto 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.

Si applica il parametro di affollamento di 1.2 persone / mq nel caso di sale da ballo e discoteche, mentre per altre tipologie di attività, in analogia con quanto stabilito dal DM 6.03.2001 (*Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche*), si potrà adottare una densità di affollamento fino a 2 persone / mq. Si chiarisce che la scelta della densità di affollamento da applicare dovrà tenere conto della conformazione dell'area dove si svolge l'evento, se completamente libera da ostacoli ovvero interclusa da strutture, edifici o dall'orografia del terreno circostante.

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

La creazione di settori nell'area spettatori con barriere mobili (transenne) se da un lato limita il movimento incontrollato delle masse spesso causa d'incidenti (fase di movimento turbolento), dall'altro costituisce ulteriori vincoli che si vanno ad inserire in un contesto che potrebbe essere già fortemente condizionato, in caso di spazi all'aperto, da fabbricati, recinzioni e orografia del terreno.

Tale tipologia di separazione mobile non garantisce alcuna resistenza alla spinta, tanto che essa stessa, a seguito del suo ribaltamento, è causa di caduta di persone e conseguente calpestamento, soprattutto quando si è in una fase di movimento turbolento, con persone in preda al panico.

In alternativa ad una separazione fisica con transenne, i settori di spettatori potranno essere definiti mediante la creazione di spazi sottoposti a divieto di stazionamento e movimento, definiti con elementi che non costituiscano ostacolo in caso d'emergenza, occupati esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento e alla osservazione degli spettatori (mod. steward impianti sportivi). Tali

spazi sarebbero inoltre a disposizione dei soccorritori per penetrare nell'area riservata agli spettatori, altrimenti difficilmente valicabile.

Qualora l'area dell'evento sia completamente libera da elementi (strutture, edifici, limiti dati dalla conformazione del terreno) che ne definiscono gli ambiti, gli spazi dedicati alla penetrazione dell'area occupata dal pubblico, ad uso dei soccorritori, potranno essere determinati da transenne di tipo "antipanico" che per modalità di posa in opera, conformazione e consistenza assicurano adeguata resistenza alla spinta del pubblico fornendo garanzie contro il ribaltamento della delimitazione.

La possibilità di costituire, con transenne antipanico, più direttrici di penetrazione, ortogonali tra loro, posizionate trasversalmente e/o longitudinalmente rispetto alla conformazione dell'area andrebbe di fatto a costituire, inoltre, la suddivisione dell'area spettatori in settori.

Si evidenzia che tale soluzione può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta lungo gli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di safety, ma anche di security, potrebbe essere superata anche con la realizzazione di spazi calmi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente, in caso di eventi in piazze o pubblica via, da poter utilizzare sia come aree di decantazione dei flussi che per esigenze di ordine pubblico. L'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre quello che è lo spazio dello spettacolo, permetterebbe altresì di evitare la movimentazioni in esodo su direttrici obbligate vincolate dalla posizione varchi presenti sulla recinzione, poste a ridosso dell'area dell'evento che costituiscono una criticità per la fase di allontanamento del pubblico in situazioni d'emergenza.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO BASSO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento e, fatte salve diverse disposizioni impartite da norme di riferimento vigenti per il tipo di attività, si ritiene che il requisito di separazione della zona spettatori che assistono in piedi allo spettacolo, per i soli aspetti di safety, non sia un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO MEDIO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Per affollamenti superiori a 5000 persone si potrà valutare, qualora le caratteristiche dell'area lo consentano, di separare la zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli

enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza minima m. 4.50).

Per capienze inferiori a 5000 spettatori si rimanda a quanto previsto per le manifestazioni con profilo di rischio BASSO.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento vigente citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Affollamento superiore a 10000 persone e fino a 20000 persone

Separazione della zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando una viabilità longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza suggerita almeno m. 4.50). Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico.

Affollamento superiore a 20.000 persone

Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Separazione della zona spettatori in almeno tre settori adottando una delle modalità sopra richiamate, realizzando con transenne di tipo " antipanico " una viabilità longitudinale e trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali automezzi (larghezza minima 7.00 m). Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico. Si evidenzia che la delimitazione con transenne " antipanico " può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta sugli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO.

Mezzi di estinzione Portatili – Estintori.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.
Estintori Carrellati: da impiegarsi all'aperto in esito alle valutazioni fatte sulle strutture allestite.

Impianti idrici antincendio.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico:

- ❖ Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento
- ❖ Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio
- ❖ Utilizzo di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni;
- ❖ Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. previsti nell'ambito del servizio di vigilanza antincendio assicurato ai sensi del DM 261/96.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO

Mezzi Portatili di estinzione – Estintori

Affollamento fino a 200 persone.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1000 persone

Mezzi Portatili di estinzione- Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Impianti idrici antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO MEDIO

Mezzi portatili di estinzione - Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: In particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Impianti idrici antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Protezione antincendio conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate con il DM 20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico;



Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;



Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio. Tempistica che comunque non dovrà essere superiore a 15 minuti. Nell'ipotesi in cui l'area dell'evento sia ubicata ad una distanza tale che il tempo di percorrenza sia superiore a 15 minuti dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata facendo ricorso a mezzi antincendio privati che dovranno sostare sul posto per tutta la durata dell'evento;

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO

Mezzi portatili di estinzione – Estintori

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone

Impianti Idrici Antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

La protezione antincendio dovrà essere conforme alle normative di riferimento citate alla cartella 1 integrate con il DM 20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico

- ❖ Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- ❖ Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio;
- ❖ Presenza sul posto di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni;

Affollamento superiore a 20.000 persone.

Impianti Idrici - Antincendio

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

La protezione antincendio dovrà essere conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate dal DM 20.12.2012.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

- ❖ Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento;
- ❖ Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. da prevedersi nell'ambito dei servizi di vigilanza antincendio prescritti dalla C.P.V.L.P.S. in ossequio alle disposizioni previste al DM n. 261 del 1996. Si evidenzia che il numero di automezzi e la tipologia dovrà tenere conto dei tempi d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio se inferiori o superiori a 15 minuti.

CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE

PER TUTTI I PROFILI DI RISCHIO

Pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento.

Al riguardo all'esito della valutazione dei rischi il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- ❖ l'individuazione di un soggetto del team dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento;
- ❖ le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
 - ❖ le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;
 - ❖ le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;
 - ❖ specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Di fondamentale importanza la comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano d'emergenza. In particolare, facendo ricorso a messaggistica audio e video, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Al riguardo per manifestazioni con profilo di rischio "BASSO" dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora anche con strumenti portatili tipo megafono, mentre per le manifestazioni ricadenti negli altri profili di rischio il sistema di diffusione sonora dovrà essere del tipo ad altoparlanti alimentato da linea dedicata di sicurezza.

Per manifestazioni con profilo di rischio "ELEVATO" e affollamento fino a 20.000 spettatori si potrà prevedere un sistema integrato di gestione della sicurezza della manifestazione, mentre per quelle con affollamento superiore a 20.000 persone, tale modalità di gestione operativa dovrà essere disposta obbligatoriamente.

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio "Elevato" e conseguito 'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n. 609.

Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 261 del 22.02.1996 e per quelle caratterizzate da un'alta affluenza come stabilito dal D.Lvo 139 /2006 dovrà essere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il servizio di vigilanza antincendio.

Tale servizio di vigilanza dovrà essere altresì previsto quando per la manifestazione si costituisce un "sistema di gestione integrata della sicurezza dell'evento".

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO " BASSO ".

Affollamento fino a 200 persone

Siano previsti sull'area della manifestazione quattro operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "Elevato".

Affollamento superiore a 200 persone e fino a 1.000 persone.

Siano previsti sull'area della manifestazione sei operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio "Elevato".

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO " MEDIO " ed ELEVATO "

Il servizio di "addetti alla sicurezza " dovrà essere svolto da personale con formazione per rischio di incendio "elevato", in ragione di una unità ogni 250 persone. Ogni venti addetti dovrà essere previsto un coordinatore di funzione.

E' fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di prevedere per le manifestazioni con profilo di rischio ELEVATO ad integrazione ovvero in sostituzione del servizio di addetti alla sicurezza il ricorso ad un servizio "stewarding".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ai Signori Prefetti della Repubblica
Ai Signori Commissari di Governo di Trento e Bolzano
Al Signor Presidente della Regione Valle d'Aosta
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Vigili del fuoco
e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Al Signor Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ai Signori Direttori Centrali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Ai Signori Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

OGGETTO: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *safety*.

1. In una necessaria ottica di sicurezza integrata ricomprendente profili attinenti sia alla *security* che alla *safety*, il Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ha recentemente emanato un'apposita direttiva (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno u.s.) nella quale sono state fornite indicazioni in merito ai dispositivi e alle misure da porre in essere in occasione di manifestazioni pubbliche. Per quel che concerne i soli aspetti riferibili alla *safety*, si forniscono, qui di seguito, chiarimenti di carattere tecnico, alcuni di natura generale, altri di dettaglio operativo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Va preliminarmente evidenziato che gli eventi cui fa riferimento la citata direttiva del 7 giugno u.s., possono corrispondere a manifestazioni di *qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che involgono l'attivazione di competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli*. Proprio per tale motivo è evidente che le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di *safety* devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano *un surplus di attenzione e cautela, indipendentemente dalla loro tipologia* e, anche per quanto si dirà in seguito, *dall'affollamento*.
3. Va ancora premesso che le condizioni da verificare previamente e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei predetti eventi pubblici di particolare rilievo, non costituiscono un *corpus unico* di misure, da applicare *tutte insieme e indifferentemente* per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici per la *safety*, che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia di evento (*analisi selettiva*) e di definire le relative modalità applicative (*analisi adattativa*). Da ciò discende l'esigenza di ricorrere, pur nella necessaria uniformità di alcuni processi valutativi e alla conseguente applicazione di misure standard, ad un *approccio flessibile* che fa sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione *ad hoc* del quadro complessivo dei rischi. In tal senso, l'individuazione delle manifestazioni pubbliche per le quali sia richiesta l'adozione e la verifica di particolari misure di *safety non può essere esclusivamente connessa al numero delle persone presenti*. Del resto, come ben noto alle SS.LL., la criticità di un determinato evento discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, ad esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

4. E', altresì, evidente che l'individuazione delle situazioni che richiedono particolari dispositivi, deve necessariamente tenere conto della specifica natura del singolo evento e delle relative modalità di svolgimento. A tal riguardo, una categorizzazione *di massima* può farsi tra manifestazioni di tipo statico e quelle di tipo dinamico, le prime destinate a svolgersi in uno spazio confinato o agevolmente delimitabile, le seconde, invece, a carattere itinerante, nel senso che lo svolgimento della manifestazione non ha un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti o degli spettatori; sicché, in tale ultimo caso, il processo valutativo delle condizioni di sicurezza sopra citate dovrà tenere conto di *ulteriori elementi* che connotano quel dato evento e che richiedono un *ulteriore sforzo previsionale* ai fini dell'individuazione dei *fattori di vulnerabilità* e dell'adeguata modulazione dei dispositivi da attuare.
5. Va, inoltre, precisato che, ai fini dell'individuazione delle misure di *safety* da applicare ai singoli eventi e per la valutazione della sussistenza o meno delle necessarie condizioni di sicurezza, si dovrà, *in prima istanza*, far riferimento al quadro normativo che regola l'attività delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; tale complesso e collaudato sistema di disposizioni, potrà, infatti, costituire un utile parametro valutativo anche per le manifestazioni per le quali non è prevista l'attivazione delle predette Commissioni. E' evidente, comunque, che il ricorrere di condizioni straordinarie, da valutare caso per caso, può richiedere, a prescindere dalla tipologia dell'evento, un *quid pluris* in termini di misure precauzionali e, pertanto, implicare la necessaria applicazione, secondo quell'approccio flessibile di cui si è detto, di particolari e ulteriori misure di *safety*. In tali situazioni, potrà essere valutata l'esigenza, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di integrare il quadro prescrittivo, indicando alle Commissioni di vigilanza le eventuali ulteriori misure di *safety* da prescrivere nel caso specifico. Nel caso in cui si tratti di eventi che non implicano, invece, l'attivazione delle Commissioni, le misure di *safety* ritenute necessarie saranno, evidentemente, declinate nell'ambito dello stesso Comitato provinciale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

6. Le considerazioni innanzi svolte in merito al ruolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riguardo al quadro definitorio delle misure di *safety* evidenziano come sia necessario garantire nelle riunioni di tale Organismo il *sistematico coinvolgimento dei Comandanti provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*, per la valutazione sia degli aspetti afferenti alla pubblica incolumità sia per quelli inerenti al soccorso pubblico.

L'esigenza di tale coinvolgimento appare ancor più necessaria laddove l'analisi preventiva di scenari complessi, effettuata in previsione dello svolgimento di manifestazioni di straordinario rilievo, riguardi ipotesi di rischio *correlate a minacce di tipo non convenzionale*. In tali evenienze, la richiamata partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco si collega non soltanto, come è ovvio, al dispiegamento del dispositivo di soccorso pubblico, ma attiene, altresì, all'attivazione dei Nuclei NBCR in forma ordinaria o, eventualmente, rafforzata.

7. Nel venire ora agli aspetti tecnico-operativi, si ribadisce come il primario quadro di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di *safety*, da adottare a cura dell'organizzatore, non possa che essere costituito dalla vigente normativa riguardante l'attività delle più volte citate Commissioni di vigilanza.

Da tale normativa di settore - costituita principalmente dai decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996 - sarà possibile, ad esempio, desumere:

- a) i parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;
- b) le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;
- c) il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva, come, peraltro raccomandato dalla direttiva del 7 giugno u.s..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Nella prospettiva di una rafforzata tutela della *safety* assume particolare rilievo la definizione, da parte del soggetto organizzatore, del piano di emergenza.

In tale documento, come pure in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento, appare necessario che il soggetto organizzatore precisi, ad esempio, anche a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la *safety*.

Qualora siano indisponibili apparecchiature "*conta-persone*", ai fini della mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso *presidiati* e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di *stewarding*, (peraltro suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive, come precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 555/O.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017). Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi "*pass*".

Infine, gli eventi di straordinario afflusso pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di *effetti di panico* collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale. Si tratta, all'evidenza, di condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili, quindi, soltanto con misure tecniche di prevenzione. Al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, dovrà essere valutata l'opportunità di potenziare, laddove già previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato all'occorrenza da professionalità specifiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

8. Si informano, infine, i Sigg. Comandanti che eventuali quesiti su aspetti tecnico-operativi potranno essere rivolti direttamente alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica di questo Dipartimento che provvederà a fornire riscontro anche attraverso il sito istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (www.vigilfuoco.it).

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia dell'attenzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO